

COMUNE DI RIVODUTRI

PROVINCIA DI RIETI

Informazioni utili per il pagamento dell'acconto della nuova IMU 2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, ha eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU (art 1, commi da 738 a 783).

I Comuni devono approvare un nuovo regolamento e le aliquote della nuova IMU, **entro il 31 luglio 2020** (art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/05/2020).

In attesa dell'approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU, si informa che, **in sede di prima applicazione della nuova IMU, la Legge n. 160/2019 prevede quanto segue:**

- il pagamento della prima rata – acconto - con scadenza il **16/06/2020** dovrà essere **pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
- è confermata l'esenzione dall'IMU per le abitazioni principali, **escluse le cat. A1, A8 e A9";**
- per gli immobili (**fabbricati rurali e fabbricati merce**) che nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI, questi dovranno versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzati nel primo semestre del 2020, applicando l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

Si evidenzia, inoltre, che con la nuova IMU, **non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia dai pensionati AIRE** che quindi dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della **rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno** dovrà essere eseguito, a **conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno approvate dal Comune e pubblicate** nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di legge prescritti.

ATTENZIONE

Si segnala che l'articolo 177 del Decreto Legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU, anno 2020 (quota-Stato e quota-Comune), per:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I VERSAMENTI sono effettuati mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU per abitazione principale e pertinenze
3913	IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per altri fabbricati
3925	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE
3939	IMU per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **H354**

Per una corretta applicazione dell'imposta, s'informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il:

II° martedì del mese 08:30 - 11:00 - IV° martedì del mese 08:30-12:30 - tel. 0746/685612 - fax 0746/685485

COMUNE DI RIVODUTRI

(Provincia di Rieti)

- Ufficio Tributi -

I cittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU/TASI-TARI possono avvalersi del NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01/01/2020

Il Decreto Fiscale 16/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicato in G.U. 24/12/2019, n. 301), estende dal 01/01/2020 anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lunghissimo che consente ai contribuenti di sanare la propria situazione debitoria prima che il comune formalizzi l'irregolarità.

I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l'applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall'Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA
Omesso/parziale versamento RAVVEDIMENTO SPRINT	Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il versamento	0,1% per ogni giorno fino al quattordicesimo
Omesso/parziale versamento RAVVEDIMENTO BREVE	Dal 15° al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento	1/10 del 15% = 1,50%
Omesso/parziale versamento RAVVEDIMENTO INTERMEDIO	Dal 31° al 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento	1/9 del 15% = 1,67%
Omesso versamento RAVVEDIMENTO ORDINARIO	Dal 91° al 365° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento	1/8 del 30% = 3,75%
Omesso versamento RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE	Oltre l'anno ed entro due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento	1/7 del 30% = 4,28%
Omesso versamento RAVVEDIMENTO LUNGO	Oltre i due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento	1/6 del 30% = 5,00%

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE ANNUO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI

dal 01/01/2015 al 31/12/2015	0,50%	DM Economia 11/12/2014
dal 01/01/2016 al 31/12/2016	0,20%	DM Economia 11/12/2015
dal 01/01/2017 al 31/12/2017	0,10%	DM Economia 07/12/2016
dal 01/01/2018 al 31/12/2018	0,30%	DM Economia 13/12/2017
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0,80%	DM Economia 12/12/2018
dal 01/01/2020	0,05%	DM Economia 12/12/2019

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso", indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi ed utilizzando il codice tributo per i versamenti ordinari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello del servizio tributi che è aperto il:

II° martedì del mese 08:30 - 11:00 - IV° martedì del mese 08:30-12:30 - tel. 0746/685612 - fax 0746/685485

Li, **08 GIU 2020**

Il Responsabile del Servizio

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 439 - QUANTUM MECHANICS

PROBLEM SET 10

DATE: 11/10/00